

---

**Elenco dei reati e sanzioni**  
**ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

---

*Aggiornato a Luglio 2018*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MALVERSAZIONE, TRUFFA, ETC ..	
<b>A1</b>	<p><b>Malversazione a danno dello Stato – 316 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato sanziona l'elusione del <u>vincolo di destinazione</u> di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato;</li> <li>- il reato attiene alla <u>fase esecutiva</u>, successiva a quella del conseguimento dei contributi;</li> <li>- non è richiesto alcun artificio o raggirio per il conseguimento dei contributi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<b>A2</b>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter c.p.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato attiene alla <u>fase precedente l'erogazione</u>.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<b>A3</b>	<p><b>Truffa – 640 c.p., comma 2, n. 1) – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma</b></p>

	<p><b>2, n. 1</b></p> <p>1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. 2) ... (omissis)...</p> <p>3. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio: 1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<p><b>A4</b></p>	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis c.p.</b></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato richiede il compimento di <u>artifici o raggiri</u>.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.600 € a 929.400 €.</p>

<p><b>A5</b></p>	<p><b>Frode informatica</b> – 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso <b>in danno dello Stato o di altro ente pubblico</b></p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma "e del terzo" dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.800 € a 774.500 €.</p> <p>Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<p><b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ETC ..</b></p>	
<p><b>B1</b></p>	<p><b>ConcuSSIONE</b> – 317 c.p.</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;</li> <li>- le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>

<p><b>B2</b></p>	<p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione – 318 c.p.</b>                      1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  <b>Note:</b>                      - la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale;                      - ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione.   <b>Sanzioni interdittive:</b>                      Non previste.   <b>Sanzioni pecuniarie:</b>                      Da 25.800 € a 309.800 €.</p>
<p><b>B3</b></p>	<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 c.p.</b>                      Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.  <b>Note:</b>                      - ad esempio: dazione o promessa di denaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo.   <b>Sanzioni interdittive:</b>                      Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                      - interdizione dall'esercizio dell'attività;                      - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                      - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.   <b>Sanzioni pecuniarie:</b>                      Da 51.600 € a 929.400 €. Se il reato è aggravato e l'ente ha perseguito un profitto di rilevante entità, da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>B4</b></p>	<p><b>Circostanze aggravanti – 319 bis c.p.</b>                      La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
<p><b>B5</b></p>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c.p.</b>                      1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.                      2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.  <b>Note:</b>                      - nel concetto di "parte" rientra anche il semplice indagato.   <b>Sanzioni interdittive:</b>                      Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                      - interdizione dall'esercizio dell'attività;                      - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                      - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<b>B6</b>	<p><b><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> – 320 c.p.</b> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<b>B7</b>	<p><b><u>Pene per il corruttore</u> – 321 c.p.</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p><b>Note:</b> - le pene sono estese al corruttore.</p>
<b>B8</b>	<p><b><u>Istigazione alla corruzione</u> – 322 c.p.</b> 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 929.400 €.</p>

<p><b>B9</b></p>	<p><b><u>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u> – 322 bis c.p.</b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</li> </ol> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</li> </ol> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 929.400 €.</p>
<p><b>B10</b></p>	<p><b><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> – art. 319 quater c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</li> <li>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</li> </ol> <p>(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i, L. 6 novembre 2012, n. 190).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

	<p>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b></p>	
<b>C1</b>	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - 453 c.p.</b></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 1.239.200 €.</p>
<b>C2</b>	<p><b>Alterazione di monete - 454 c.p.</b></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>C3</b>	<p><b>Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - 455 c.p.</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>



	<p>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800€ a 774.500€.</p>
<b>C4</b>	<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - 457 c.p.</b> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800€ a 309.800€.</p>
<b>C5</b>	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - 459 c.p.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.</li> <li>- 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800€ a 774.500€.</p>
<b>C6</b>	<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - 460 c.p.</b> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>C7</b>	<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - 461 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di</p>

	<p>carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<p><b>C8</b></p>	<p><b>Use di valori di bollo contraffatti o alterati - 464 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 464.700 €.</p>
<p><b>C9</b></p>	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.</b></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>

<p><b>C10</b></p>	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b> - art. 474 c.p.          Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.          Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.          I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>REATI SOCIETARI</b></p>	
<p><b>D1</b></p>	<p><b>False comunicazioni sociali</b> – art. 2621 c.c. / <b>Fatti di lieve entità</b> - art. 2621-bis cc          Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p> <p>Articolo 2621-bis codice civile: (Fatti di lieve entità)          Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.          Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori; la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo;</li> <li>- rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa);</li> <li>- esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti ovvero di dati concernenti flussi finanziari difformi dalla realtà per eccesso o per difetto.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 619.600 €.</p> <p>Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D2</b>	<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate – art. 2622 c.c.</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. <b>Note:</b> - il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 929.400 €.</p> <p>Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>Ex D3</b>	<p><b>Falso in prospetto ABROGATO – 2623 c.c.<sup>1</sup></b> <sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art.34 Legge 28 dicembre 2005, n.262</p>
<b>Ex D4</b>	<p><b>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 c.c.<sup>1</sup></b> <sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 39/2010</p>
<b>D3</b>	<p><b>Impedito controllo – 2625 c.c., comma 2 –</b> 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. <b>Note:</b> - è un reato proprio degli amministratori.</p>

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 557.640 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D4</b>	<p><b><u>Indebita restituzione dei conferimenti</u> – 2626 c.c.</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è un reato proprio degli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 557.640 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D5</b>	<p><b><u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u> – 2627 c.c.</b> 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i soli amministratori;</li> <li>- si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione);</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 402.740 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D6</b>	<p><b><u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> – 2628 c.c.</b> 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>

	<p>3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i soli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 557.640 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D7</b></p>	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori – 2629 c.c.</b></p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è reato proprio degli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.700 € a 1.022.340 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D8</b></p>	<p><b>Omessa comunicazione del conflitto di interessi – 2629-bis c.c.</b></p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.549.000 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D9</b></p>	<p><b>Formazione fittizia del capitale – 2632 c.c.</b></p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il</p>

	<p>capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è reato proprio di amministratori e soci conferenti;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 557.640 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D10</b></p>	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - 2633 c.c.</b></p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i liquidatori.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.700 € a 1.022.340 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D11</b></p>	<p><b>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 c.c.</b></p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato può essere commesso da "chiunque".</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.700 € a 1.022.340 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D12</b></p>	<p><b>Aggiotaggio – 2637 c.c.</b></p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><b>Note:</b></p>

	<p>- il reato può essere commesso da "chiunque".</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.549.000 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D13</b></p>	<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c.c.</b></p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.200 €. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D14</b></p>	<p><b>Corruzione fra privati – art. 2635 c.c.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione</p>



	<p>finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p><b>Pene accessorie</b> – art. 2635-ter c.c.</p> <p>La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni:          a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;          b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;          d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;          e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 929.400 €.</p> <p>Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<p><b>D15</b></p>	<p><b>Istigazione alla corruzione fra privati</b> – art. 2635-bis c.c.</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>3. Si procede a querela della persona offesa.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni:          a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;          b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;          d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di</p>

	<p>quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 619.600 €. Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</b>	
<b>E1</b>	<p><b>Associazioni con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego .</p> <p><b>Articolo 270-ter codice penale - (Assistenza agli associati)</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p><b>Articolo 270-quater codice penale -(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</b></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p> <p><b>Articolo 270-quater1 codice penale - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</b></p> <p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> <p><b>Articolo 270-quinquies codice penale - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</b></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o</p>

	<p>metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</p> <p>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p><b>Articolo 270-sexies codice penale - (Condotte con finalità di terrorismo)</b></p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>E2</b></p>	<p><b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.</b></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p><b>Articolo 280-bis codice penale - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>

	<p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.          b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>E3</b></p>	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – art. 289 bis c.p.</b></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria va da 51.600 € a 1.084.300 €.          b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con</p>

	l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da 103.200 € a 1.549.000 €.
<b>REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</b>	
<b>F1</b>	<p><b><u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u> - art. 600</b></p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>3. Abrogato</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdotto, come tutti i reati del gruppo "E" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195) e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24,</li> <li>- ad esempio: illecita riduzione della mano d'opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:          -interdizione dall'esercizio dell'attività;          -sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          -divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>F2</b>	<p><b><u>Tratta di persone</u> – art. 601</b></p> <p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>

<p><b>F3</b></p>	<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602</b>  1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.  2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>F4</b></p>	<p><b>Prostituzione minorile - art. 600 bis</b>  È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>F5</b></p>	<p><b>Pornografia minorile – art. 600 ter</b>  È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:  1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;  2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.  Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente</p>

	<p>i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.          Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>F6</b></p>	<p><b><u>Detenzione di materiale pornografico</u> – art. 600 <i>quater</i></b>          Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.          La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 51.600 € a 1.084.300 €.</p>
<p><b>F7</b></p>	<p><b><u>Pornografia virtuale</u> – art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.</b>          Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.          Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>F8</b></p>	<p><b><u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u> – art. 600 <i>quinquies</i></b>          Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p>

	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<b>F9</b>	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis e ter c.p.</b>                  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  da 77.400 € a 929.600 € .</p>
<b>F10</b>	<p><b>Adescamento di minorenni – art. 609-undecies c.p.</b>                  Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile] e 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.                  (Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.)</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<b>F11</b>	<p><b>Violenza sessuale - Articolo 609-bis codice penale</b>                  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.                  Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:                  1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;                  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.                  Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione</p>



	<p>dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>F12</b></p>	<p><b><u>Atti sessuali con minorenne - Articolo 609-quater codice penale</u></b></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</li> </ol> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>F13</b></p>	<p><b><u>Corruzione di minorenne - Articolo 609-quinquies codice penale</u></b></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;</li> <li>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>

	<p>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<b>F14</b>	<p><b><u>Violenza sessuale di gruppo - Articolo 609-octies codice penale</u></b>                  La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.                  Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.                  La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.                  La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<b>F15</b>	<p><b><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u> – art. 603-bis</b>                  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a</p>

	<p>situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p> <p><b>Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale</b></p> <p>1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:</p> <p>«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.</p> <p>Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.</p> <p>Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.</p> <p>Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».</p>
<b>REATI DI MARKET ABUSE</b>	
<b>G1</b>	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate – art. 184 bis T.U.F.</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</li> </ol>

	<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;  c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 679.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p><b>Note:</b>  - Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.200 € a 1.549.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>
<p><b>G2</b></p>	<p><b>Manipolazione del mercato – art. 185 T.U.F.</b></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p><b>Note:</b>  - Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  da 103.200 € a 1.549.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>
<p><b>REATI TRANSNAZIONALI</b></p>	

<p><b>H1</b></p>	<p><b>Associazione per delinquere – art. 416 c.p.</b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (<i>comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009</i>).</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H2</b></p>	<p><b>Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p.</b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati</p>

	<p>intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H3</b></p>	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri</b> – art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 - ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H4</b></p>	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> – <b>art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H5</b></p>	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> - <b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più</p>

	<p>persone;  b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;  c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;  c bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.  3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.  5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore ai due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 51.600 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H6</b></p>	<p><b><u>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni</u></b> – art. 377 bis c.p.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>H7</b></p>	<p><b><u>Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale</u></b> – art. 378 c.p.  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.  Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>



	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<b>REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO</b>	
<b>I1</b>	<p><b>Omicidio colposo – art. 589 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro si applica una sanzione pecuniaria pari da 258.000 € a 1.549.000 €. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da 64.500 € a 774.500 €.</p>
<b>I2</b>	<p><b>Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.</b></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a sei mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le</li> </ul>

	<p>prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 387.250 €.</p>
<p><b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</b></p>	
<p><b>L1</b></p>	<p><b>Ricettazione – art. 648 c.p.</b></p> <p>Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricever od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentonove euro.</p> <p>La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile e non è punibile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.200 €.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anno si applica la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>L2</b></p>	<p><b>Riciclaggio – art. 648 bis c.p.</b></p> <p>Chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro e quindicimilaquattrocentonovantatre euro</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (Vale per ipotesi di reato 'sovra-nazionale').</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.200 €.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anno si applica la sanzione</p>

	pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.
<b>L3</b>	<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> – art. 648 ter c.p.          Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 51.600 € a 1.239.200 €.          Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>L4</b>	<p><b>Autoriciclaggio</b> – art. 648-ter.1 c.p.          Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare</li> </ul>

	<p>beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.200 €.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>REATI INFORMATICI</b>	
<b>M1</b>	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.</b></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</li> </ol> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M2</b>	<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p.</b></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 464.700 €.</p>
<p><b>M3</b></p>	<p><b><u>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</u> - art. 615 quinquies c.p.</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 464.700 €.</p>
<p><b>M4</b></p>	<p><b><u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> – art. 617 quarter c.p.</b></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li> <li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).</li> </ol> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>

<p><b>M5</b></p>	<p><b><u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u> – art. 617 quinquies c.p.</b>                  Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.                  La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<p><b>M6</b></p>	<p><b><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u> – art. 635 bis c.p.</b>                  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.                  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<p><b>M7</b></p>	<p><b><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> - art. 635 ter c.p.</b>                  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.                  Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.                  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:                  - interdizione dall'esercizio dell'attività;                  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;                  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M8</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M9</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M10</b>	<p><b>Documenti informatici –art. 491 bis c.p.</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>M11</b>	<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p.</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>M12</b>	<p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Articolo 476 codice penale</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>	
<b>N1</b>	<p><b>Associazione a delinquere – art. 416, sesto comma, c.p.</b> Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), 601 ("Tratta di persone") e 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi"), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. <i>(Comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009).</i></p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>



	<p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>N2</b></p>	<p><b>Associazione a delinquere – art. 416, a esclusione del sesto comma, c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</li> <li>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</li> <li>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</li> <li>4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</li> <li>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>N3</b></p>	<p><b>Associazione di tipo mafioso – art. 416-bis c.p.</b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>N4</b></p>	<p><b>Scambio elettorale politico – mafioso – art. 416-ter c.p.</b></p> <p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>N5</b></p>	<p><b>Sequestro di persona a scopo di estorsione – art. 630 c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</li> <li>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</li> <li>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</li> </ol>

	<p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>N6</b></p>	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>N7</b></p>	<p><b>Illegale fabbricazione e detenzione di armi</b> - art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.</p> <p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.400 € a 1.239.200 €.</p>
<p><b>REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b></p>	
<p><b>O1</b></p>	<p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> – art. 513 c.p.</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centrotre euro a milletrentadue euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>

<p><b>02</b></p>	<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513-bis c.p.</b>                  Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.                  La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Fino a 1.239.200 €.</p>
<p><b>03</b></p>	<p><b>Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.</b>                  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>                  Fino a 1.239.200 €.</p>
<p><b>04</b></p>	<p><b>Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.</b>                  Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasecentacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>                  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p>

	Fino a 774.500 €.
<b>05</b>	<p><b><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u> – art. 516 c.p.</b>          Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<b>06</b>	<p><b><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> – art. 517 c.p.</b>          Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<b>07</b>	<p><b><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> – art. 517-ter c.p.</b>          Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.          Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.          Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.          I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<b>08</b>	<p><b><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari</u> – art. 517-quater c.p.</b>          Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.          Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.          Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p>

	<p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<b>REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE</b>	
<p><b>P1</b></p>	<p><b>"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – comma 1 lett a)bis, comma 3</b></p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter - è punito con la multa da 51 € a 2.065 € chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>P2</b></p>	<p><b>"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 1</b></p> <p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le</li> </ul>

	<p>prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>P3</b></p>	<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 2</b></p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il re-impiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>P4</b></p>	<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 artt. 171 – ter , 171 – septies</b> <b>Art. 171-ter</b></p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</li> <li>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</li> <li>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</li> <li>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente</li> </ol>



	<p>legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p><b>Art. 171-septies</b></p> <p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
--	--

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>P5</b></p>	<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – octies</b></p> <p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p> <p>Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>
<p><b>REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA</b></p>	
<p><b>Q1</b></p>	<p><b>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni – art. 377 bis c.p.</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 774.500 €.</p>

<b>REATI AMBIENTALI</b>	
<b>R1</b>	<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b> – art. 727 bis c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p><b>Note:</b>          Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Fino a 387.250 €.</p>
<b>R2</b>	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b> – art. 733 bis c.p.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p><b>Note:</b>          Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          da € 38.700 a 387.250 €.</p>

<b>R3</b>	<p><b>Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali</b> – d.lgs. 152/2006, art. 137</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. (Primo periodo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro (1).</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a 387.250 €.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000 a € 52.000.</p> <p>5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>(1) Il comma che recitava: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro." È stato così sostituito dalla Legge 25 febbraio 2010, n. 36.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di</li> </ul>
-----------	---

	<p>quelli già concessi;          - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          da €51.600 a €464.700.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
<p><b>R4</b></p>	<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – d.lgs. 152/2006, art. 256</b></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. (primo periodo) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena</p>

<p>dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> fino a 387.250 €.</p> <p>1. lettera b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. (Primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a 387.250 €.</p> <p>3. (Secondo periodo) Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 51.600 a € 464.700.</p> <p><b><i>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</i></b></p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 6. (secondo periodo) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di</p>
--

	<p>partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.</p>
<p><b>R5</b></p>	<p><b>Bonifica dei siti</b> – <b>d.lgs. 152/2006, art. 257</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> fino a 387.250 €.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a 387.250 €.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b></p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p><b>R6</b></p>	<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti</b> – <b>d.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo</b></p> <p>4. (secondo periodo) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>

	<p>Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a 387.250 €.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b></p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. (primo periodo) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p>
<p><b>R7</b></p>	<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b>– <b>d.lgs. 152/2006, art. 259, primo comma</b></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>



	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a 387.250 €.</p> <p><b>Note:</b> Ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 259 del 1 febbraio 1993. - 01/02/1993 , n. 259 - 93/259/CEE Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. nonché le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b> 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
<p><b>R8</b></p>	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti– d.lgs. 152/2006, art. 260</b> 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 4-bis È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>

	<p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato per la commissione del reato di cui all'art 260 può essere interdetto definitivamente (comma 8 dell'art 25-undecies).</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  da € 77.400 a € 774.500 per il comma 1  da € 103.200 a € 1.239.200 per il comma 2.</p>
<p><b>R9</b></p>	<p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – d.lgs. 152/2006, art. 260 bis</b></p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. (secondo e terzo periodo) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  da € 38.700 a € 387.250 per il comma 6, 7, 8 primo periodo  da € 51.600 a € 464.700 per il comma 8, secondo periodo.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b></p> <p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la</p>

	<p>sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
<p><b>R10</b></p>	<p><b><u>Inquinamento atmosferico</u> – d.lgs. 152/2006, art. 279</b></p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti</p>

<p>imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (2)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> fino a 387.250 €.</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b></p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. (1)</p> <p>3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. (3)</p> <p>4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. (4)</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>(1) Il comma che recitava: "1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p> <p>(2) Il comma che recitava: "2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p>
--

	<p>(3) Il comma che recitava: "3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 29, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p> <p>(4) Il comma che recitava: "4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 29, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p>
<p><b>R11</b></p>	<p><b>Traffico non autorizzato di esemplari - legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b></p> <p><b>Art. 1, comma 1 e 2</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 15.000 € a 150.000 € chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da € 30.000 a € 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><b>Art. 2, comma 1 e 2</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e</p>

<p>successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><b>Art. 6</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p>
---

<p>fino a 387.250 €.</p> <p><b>Art. 3 bis, comma 1</b>          Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (1), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          fino a 774.685 €.</p> <p><b>Note</b>  <b>(1) Articolo 16 – par. 1 - del Regolamento (CE) n. 338/97</b>          Sanzioni          1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:          a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;          b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;          c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;          d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;          e) omessa o falsa notifica all'importazione;          l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p><b>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</b>  <b>Art. 1</b>          3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.</p> <p><b>Art. 6</b>          2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.          3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.          5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.</p>
---

	<p>6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
<p><b>R12</b></p>	<p><b>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</b> - <b>Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), art. 3, comma 6</b></p> <p>1.La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3.Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4.L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5.Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6.Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a € 387.250.</p>
<p><b>R13</b></p>	<p><b>Inquinamento colposo</b> - <b>decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 9, comma 1 e 2</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze</p>



	<p>risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p><b>Note:</b> di queste Inquinamento è sversamento di «sostanze inquinanti», ossia le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Per il comma 2: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> fino a € 387.250</p>
<p><b>R14</b></p>	<p><b>Inquinamento doloso - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 8, comma 1 e 2</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato per la commissione del reato di cui all'art 202 può essere interdetto definitivamente (comma 8 dell'art 25-undecies).</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da € 38.700 a € 387.250 per il comma 1 da € 51.600 a € 464.700 per il comma 2.</p>

<p><b>R15</b></p>	<p><b>Inquinamento ambientale</b> - art. 452-bis c.p.          E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:          1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;          2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.          Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 1 anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;          - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;          il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 64.500 a € 929.400</p> <p><b>Delitti colposi contro l'ambiente</b> - art. 452-quinquies c.p.</p> <p>Se taluno dei fatti di cui al presente articolo è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.          Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 51.600 a € 774.500</p>
<p><b>R16</b></p>	<p><b>Disastro ambientale</b> - art. 452-quater c.p.</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:          1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;          2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;          3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 1 anno, ovvero:          - interdizione dall'esercizio dell'attività;          - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;          - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le</p>

	<p>prestazioni di un pubblico servizio;          - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;          il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 103.200 a € 1.239.200</p> <p><b>Delitti colposi contro l'ambiente</b> - art. 452-quinquies c.p.</p> <p>Se taluno dei fatti di cui al presente articolo è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.          Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 51.600 a € 774.500</p>
<p><b>R17</b></p>	<p><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b> - art. 452-sexies c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.          La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:          1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;          2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.          Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 64.500 a € 929.400</p>
<p><b>R18</b></p>	<p><b>Circostanze aggravanti</b> - art. 452-octies c.p.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.          Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.          Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da € 77.400 a € 1.549.000</p>

REATI IMPIEGO LAVORATORI IRREGOLARI E INGRESSO ILLEGALE DI STRANIERI	
<b>S1</b>	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</b> – Legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), <b>art. 25-duodecies.</b></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p> <p>* Art. 22 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Previste sanzioni da applicare all'ente che possono variare da 25.800 e fino al limite di € 150.000,00.</p>
<b>S2</b>	<p><b>Supporto all'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato</b> – Legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), <b>art. 25-duodecies.</b></p> <p>1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286*, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>*Art 12 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p>

	<p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non inferiore a 1 anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Previste sanzioni da applicare all'ente che possono variare da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>S3</b></p>	<p><b>Favoreggiamento della permanenza di stranieri entrati illegalmente nel territorio dello Stato</b> – Legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), <b>art. 25-duodecies.</b></p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>*Art 12</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti (vedi S1 e S2), e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non inferiore a 1 anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Previste sanzioni da applicare all'ente che possono variare da 25.800 e fino al limite di 309.800 €.</p>
--	--

**REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

<b>T1</b>	<p><b>Razzismo e xenofobia - legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), art. 25-terdecies.</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 1 anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 del D. lgs. 231/2001.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.200 €.</p> <p>-----</p> <p>* Il delitto richiamato (a più fattispecie, riferendosi alla propaganda, all'istigazione o all'incitamento) è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di <b>discriminazione razziale</b>, New York, 7 marzo 1966) contestualmente modificato dalla legge 16 giugno 2016, n. 115, che recita: "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della <b>Shoah</b> o dei crimini di <b>genocidio</b>, dei <b>crimini contro</b></p>
-----------	---

	<p><b>l'umanità e dei crimini di guerra</b>, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.</p> <p>Per la compiuta comprensione della disposizione vanno considerati i precedenti tre commi dell'art 3 (che puniscono, appunto, la propaganda, l'istigazione e l'incitamento) e gli artt. 6-8 dello Statuto della Corte penale internazionale (che definiscono i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra).</p>
--	--